N. 1451/2023 R.G. Mod.21
N. 4583/2023 R.G. G.I.P.

Tribunale di Pavia

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Decreto di fissazione dell'udienza preliminare
- art. 418 c.p.p. -
Avviso di fissazione
- art. 419 c.p.p. -

Il Giudice per l'udienza preliminare, Daniela Garlaschelli,
letta la richiesta di rinvio a giudizio depositata dal pubblico ministero nel procedimento in epigrafe indicato nei confronti di:

1) FRANCOLINO Dario, nato il 6 aprile 1967 a Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Paolo CAMPORINI del Foro di Como
difeso di fiducia dall'avv. Paolo CAMPORINI del Foro di Como,

2) ELLEBORO Manuel, nato il 12 maggio 1971 a Nizza Monferrato, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberto SCHEDA del Foro di Vercelli;
difeso di fiducia dagli avvocati:
Roberto SCHEDA del Foro di Vercelli,
Marco CASALI del Foro di Pavia,

3) FEDEGARI Elisabetta, nata il 29 maggio 1980 a Voghera, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori di fiducia;
difesa di fiducia dagli avvocati:
Massimo DINOIA del Foro di Milano,
Fabio FEDERICO del Foro di Milano,

4) CHIRICO Giuseppe Maria, nato il 3 agosto 1958 a Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Perla SCIRETTI del Foro di Milano
difeso di fiducia dall'avv. Perla SCIRETTI del Foro di Milano

5) DI BARTOLO Gianluca, nato il 16 giugno 1991 a Mussomeli, con domicilio dichiarato in Pavia, via Enrica Malcovati n. 4
difeso di fiducia dagli avvocati:
Andrea Carlo POMA del Foro di Pavia,
Girolamo DE RADA del Foro di Pavia,

6) DONATO Nausica Maria, nata il 27 maggio 1978 a Mede, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra STEFANO del Foro di Pavia;
difesa di fiducia dagli avvocati:
Alessandra STEFANO del Foro di Pavia,
Barbara BERTONI del Foro di Pavia,

7) MUSSELLA Marco, nato il 15 giugno 1992 a Casorate Primo, con domicilio dichiarato in Casorate Primo, vicolo Comune n. 2
difeso di fiducia dagli avvocati:

Roberto DELLO IACONO del Foro di Pavia.
Vincenzo COPETA Arcangelo del Foro di Brescia,

8) MAIORINO Biagio, nato il 22 dicembre 1960 in Canada, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe GIARLETTA del Foro di Salerno;
difeso di fiducia dagli avvocati:
Marco MANTELLI del Foro di Palermo,
Giuseppe GIARLETTA del Foro di Salerno,

9) MAIORINO Giuseppe, nato il 3 dicembre 1995 a Palermo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe GIARLETTA del Foro di Salerno
difeso di fiducia dagli avvocati:
Marco MANTELLI del Foro di Palermo,
Giuseppe GIARLETTA del Foro di Salerno,

10) TESSER Enrico Giuseppe, nato il 17 gennaio 1963 a Pavia, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luca ANGELERI del Foro di Pavia;
difeso di fiducia dagli avvocati:
Flavio CREA del Foro di Pavia,
Luca ANGELERI del Foro di Pavia,

11) BACALONI Elisa, nata il 26 febbraio 1983 a Mede, elettivamente domiciliata presso il precedente difensore di fiducia, avv. Ilenia PEOTTA del Foro di Pavia (rinuncia al mandato in data 25.11.2024);
difesa di fiducia dall'avv. Luca ANGELERI del Foro di Pavia (nomina del 25.3.2025)

12) TOGNOLI Mara, nata il 23 febbraio 1973 a Pavia, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ivan GIUBILO del Foro di Pavia;
difesa di fiducia dagli avvocati:
Ivan GIUBILO del Foro di Pavia,
Laura SFORZINI del Foro di Pavia,

13) SCOPPETTA Antonio, nato il 29 maggio 1974 a Rieti, dichiaratamente domiciliato in San Genesio ed Uniti, v. Vicenza n. 32; *attualmente sottoposto, per altra causa, alla misura cautelare della custodia in carcere presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore*,
difeso di fiducia dagli avvocati:
Giuseppe Antonio MADEO del Foro di Pavia,
Gian Luigi TIZZONI del Foro di Milano,

14) PAPPALARDO Maurizio, nato il 14 giugno 1963 a Palermo, dichiaratamente domiciliato in Pavia, via Guglielmo Marconi n. 8; *attualmente sottoposto, per altra causa, alla misura cautelare degli arresti domiciliari in Pavia, via Guglielmo Marconi n. 8*,
difeso di fiducia dagli avvocati:
Beatrice SALDARINI del Foro di Milano,
Lorenzo Nicolò MEAZZA del Foro di Milano,

15) REITANO Rocco, nato il 3 gennaio 1972 a Vimercate e residente in Agrate Brianza, in via Mino Reitano n. 42, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gaetano TASCA del Foro di Milano
difeso di fiducia dagli avvocati:
Gaetano TASCA del Foro di Milano,
Massimiliano RUSSO del Foro di Milano,

IMPUTATI

FRANCOLINO, ELLEBORO, FEDEGARI, CHIRICO, REITANO

1) del reato previsto e punito dagli artt. 110 e 314 c.p. perché, in concorso tra loro:

- CHIRICO Giuseppe Maria, in qualità di Direttore Generale ASM Pavia;
- ELLEBORO Manuel, in qualità di Presidente ASM Pavia;
- FEDEGARI Elisabetta, in qualità di Consigliere ASM Pavia:
- FRANCOLINO Dario, in qualità di extraneus, quale titolare della DF CONSULTING S.r.l. (società attiva dal 10.1.2023 al 31.3.2023, esercente "altre attività professionali");
- REITANO Rocco, in qualità di extraneus quale titolare della LAREM S.r.l. (società esercente "altre attività di intrattenimento e di divertimento");

avendo i primi tre, in ragione del proprio ufficio, la disponibilità del denaro della municipalizzata, si appropriavano della somma di euro 5.500 (oltre a IVAA al 22%) tramite l'affidamento diretto alla LAREM SRL — società individuata da FRANCOLINO e impiegata per non fare risultare un collegamento diretto con la DF CONSULTING — di un servizio volto alla realizzazione di un video istituzionale per ASM, affidamento in realtà finalizzato a ricompensare economicamente FRANCOLINO Dario del contributo prestato alla campagna elettorale svolta in favore della FEDEGARI.

In particolare:

- a partire dal mese di gennaio 2023 e per tutto il mese di febbraio 2023, FRANCOLINO si occupava attivamente della campagna di comunicazione elettorale della FEDEGARI (candidata per Fratelli d'Italia al Consiglio Regionale della Lombardia);
- in data 25 gennaio 2023 FRANCOLINO, ELLEBORO, CHIRICO e FEDEGARI si incontravano in una riunione all'esito della quale veniva concordato che FRANCOLINO, tramite la neocostituita DF CONSULTING, inviasse ad ASM una proposta di accordo per la gestione delle attività social della municipalizzata;
- in data 26 gennaio 2023, FRANCOLINO inviava via mail a CHIRICO e ad ELLEBORO la proposta da lui predisposta;
- in data 27 gennaio 2023, in occasione di una riunione con i dipendenti di ASM addetti alla comunicazione, CHIRICO consegnava una copia cartacea dell'accordo ricevuto da FRANCOLINO, riferendo che il Presidente ELLEBORO intendeva affidare alla DF CONSULTING la gestione dei social di ASM - nonostante la presenza di dipendenti interni in ASM dotati delle competenze necessarie per svolgere la medesima attività — poiché intendeva in ogni caso affidare un incarico alla società in questione;
- in data 31 gennaio 2023 veniva protocollata (prot. n. 298) la proposta di un "accordo di consulenza" della DF CONSULTING di Dario FRANCOLINO per un'attività di Social Media Management per ASM Pavia, accordo che prevedeva, a fronte di un pagamento di € 28.000 ("oltre le spese per eventuali terzi fornitori") per sei mesi (dall'1.3.2023 al 31.8.2023), che la società si impegnasse a gestire i contenuti delle pagine social di ASM PAVIA (Facebook ed Instagram), condizioni estremamente più gravose rispetto a ulteriori preventivi già pervenuti in precedenza ad ASM (ACHAB SRL; ERICA SOCIETA' COOPERATIVA; LA LUMACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE);
- in data 14 febbraio 2023 veniva comunicato a FRANCOLINO che la sua proposta non era stata accolta;
- in data 28 febbraio 2023, tuttavia, FRANCOLINO, ELLEBORO, CHIRICO e FEDEGARI si incontravano presso il ristorante VITA di Pavia e si accordavano per affidare comunque da parte di ASM dei lavori a FRANCOLINO, a copertura delle attività intraprese nell'interesse personale di FEDEGARI, con pagamenti in due tranches;
- in data 13 marzo 2023 CHIRICO, in accordo con ELLEBORO e FEDEGARI, ribadiva, nel corso di una riunione in ASM, la necessità di dare "uno zecchino" di 3.000 euro a

FRANCOLINO e che pertanto era necessario trovare un incarico da assegnargli per giustificare l'esborso, incarico che veniva individuato nella realizzazione di un video promozionale (attività non affidata in precedenza in quanto non ritenuta urgente dalla Dirigenza di ASM);

- in data 21 marzo 2023 ELLEBORO, CHIRICO e FEDEGARIsi incontravano nuovamente con FRANCOLINO presso la pasticceria BORDONI di Pavia per comunicargli la decisione assunta;
- in tale occasione veniva altresì concordato che FRANCOLINO avrebbe loro indicato una società diversa dalla DF CONSULTING cui sarebbe stata affidata — per suo conto - la commessa in via diretta, al fine di non fare risultare un collegamento diretto tra ASM e FRANCOLINO;
- lo stesso giorno FRANCOLINO contattava REITANO Rocco, titolare della LAREM SRL, affinché formulasse lui la proposta per suo conto nei confronti di ASM, concordando di gonfiare il preventivo per ottenere un maggior guadagno, e di spartirsi successivamente il compenso al 50 % ciascuno;
- in data 28 marzo 2023 REITANO — su indicazione di FRANCOLINO — inviava via mail a CHIRICO un primo preventivo per la realizzazione di un video istituzionale per ASM della durata di "1 minuto/1.30 max", contenente due proposte alternative, rispettivamente del prezzo di euro 6.500+IVA e di euro 8.300+IVA;
- in data 14 aprile 2023 REITANO, sempre su indicazione di FRANCOLINO (che veniva da REITANO inserito tra i destinatari in copia conoscenza nascosta), inviava via mail a CHIRICO un secondo preventivo, contenente una unica proposta dal prezzo di euro 5.750+IVA, proposta inoltrata il giorno successivo anche a FEDEGARI;
- in data 28 aprile 2023 FRANCOLINO, a seguito di interlocuzioni con CHIRICO, anticipava a REITANO il buon esito della trattativa;
- in data 24 maggio 2023 ASM procedeva effettivamente all'affidamento diretto a favore della LAREM SRL per la "realizzazione di un video istituzionale" per un controvalore di euro 5.500,00, oltre IVA;
- nella determina, a firma di CHIRICO — RUP della procedura - veniva indicato espressamente "sono state acquisite varie proposte di spesa (agli atti della Direzione), individuando la società LAREM in quanto società leader nello specifico settore rispetto alle altre società interpellate, comunque non specializzate in questa tipologia di attività, che hanno proposto un'offerta comunicazione articolata, dove però la componente video è risultata residuale", proposte in realtà non acquisite con specifico riguardo alla realizzazione del video istituzionale;
- nella determina, veniva indicata altresì, contrariamente al vero, "l'insussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'appaltatore";
- FRANCOLINO e REITANO confermavano, a seguito di ulteriori interlocuzioni, la volontà di spartirsi il compenso che LAREM avrebbe ottenuto da ASM in parti uguali;
- in data 16 giugno 2023 LAREM SRL emetteva una prima fattura in acconto (fattura n. 30) dell'importo di euro 2.750,00 nei confronti di ASM;
- in data 24 luglio 2023 ASM versava alla LAREM SRL la somma di euro 2.750,00 tramite bonifico;
- nonostante la proposta aggiudicata prevedesse la consegna del video entro il 21 giugno 2023, l'esecuzione della prestazione veniva più volte rimandata, a conferma della inutilità della stessa per ASM;
- in data 2 novembre 2023 LAREM SRL emetteva una seconda fattura a saldo (fattura n. 60) per la somma di euro 2.750,00 nei confronti di ASM, pur non avendo consegnato il video in questione (veniva trasmessa solo una bozza incompleta), fattura mai pagata da parte di ASM.

Commesso a Pavia, tra il 25 gennaio 2023 e il 2 novembre 2023.

2) capo stralciato al p.p. 3397/2024;

3) capo stralciato al p.p. 3397/2024;

DI BARTOLO, DONATO, TESSERA

4) del reato previsto e punito dagli art. 110 e 353 c.p. perché, in concorso tra loro:

- DONATO in qualità di Direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Genesio ed Uniti e RUP della procedura;
- DI BARTOLO in qualità di progettista e direttore dei lavori di "Messa in Sicurezza, miglioramento sismico, adeguamento antiincendio e creazione nuove aule didattiche/spazi scuola primaria comunale";
- TESSERA, quale Sindaco del Comune di San Genesio ed Uniti;

turbavano con mezzi fraudolenti la gara indetta in data 14.6.2022 con determinazione n. 30 dal Comune di San Genesio nella forma della procedura negoziata per "l'affidamento dei lavori di Messa in Sicurezza, miglioramento sismico, adeguamento antiincendio e creazione nuovi spazi didattici scuola primaria comunale", procedura aggiudicata in via provvisoria alla ditta G. EMMA s.r.l. di Bergamo per un importo offerto di euro 369.979,85 (WA esclusa) al netto degli oneri di sicurezza, allontanandone:

- sia l'aggiudicatario provvisorio G. EMMA s.r.l. di Bergamo che rinunciava "considerato che ad oggi non è pervenuta nessuna lettera di determina di affidamento dei lavori; considerato che la fornitura dei materiali e dei servizi in questo periodo dell'anno é già di per sé difficoltosa; visto che l'inizio lavori richiesto è troppo imminente per organizzare un cantiere di questa tipologia";
- sia la seconda classificata R.A. Costruzioni di Brescia (importo offerto euro 398.284,32, IVA esclusa, al netto oneri di sicurezza), che a sua volta rinunciava perché non riteneva "sufficientemente remunerative le lavorazioni, visti i continui rincari dei materiali, e date le tempistiche stringenti considerando le chiusure dei fornitori per le ferie estive";

in tal modo consentendo al Comune di deliberare l'affidamento diretto per motivi di urgenza dei predetti lavori, affidati alla ditta MAJORINO Costruzioni s.r.l. con sede a Ribera (AG), per un importo di euro 397.879,97 (IVA esclusa) al netto degli oneri per la sicurezza, con determina dirigenziale n. 46 del 24.9.2022.

E, in particolare, con mezzi fraudolenti consistiti:

- per la DONATO, nell'aver — con determina n. 61 del 2.12.2021 - affidato, su indicazione del Sindaco TESSERA, al neo Ing. Gianluca DI BARTOLO in via diretta, per la somma di euro 68.500,00 la "progettazione definitiva/esecutiva, progettazione impianti, progettazione antincendio, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dell'intervento di MESSA IN SICUREZZA, MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CREAZIONE NUOVE AULE DIDATTICHE/SPAZI SCUOLA PRIMARIA, AMPLIAMENTO", in assenza del requisito della "comprovata esperienza", (affidatario poi modificato con la neo costituita CIVILING LAB s.r.l. di cui DI BARTOLO era socio);
- per la DONATO e per DI BARTOLO nell'aver posto alla base della procedura di gara "l'affidamento dei lavori di Messa in Sicurezza, miglioramento sismico, adeguamento antiincendio e creazione nuovi spazi didattici scuola primaria comunale" un cronoprogramma di 10 settimane, che prevedeva il 30/05/2022 quale data di approntamento del cantiere e quale termine delle lavorazioni il giorno 09/08/2022, nonostante l'approvazione del progetto da parte

della Giunta Comunale fosse solo del 31/05/2022 e lo svolgimento della gara su SINTEL fosse del 4/7/2022;

- per la DONATO, TESSERA e DI BARTOLO nell'aver partecipato al sopralluogo con la G. EMMA s.r.l., prima aggiudicataria provvisoria, e in tale sede in sede aver rappresentato alla società l'impossibilità sia di modificare il cronoprogramma sia di programmare l'approntamento del cantiere a 45 giorni (nonostante tale possibilità fosse prevista dallo schema di contratto di cui alla deliberazione n. 60 del 31.5.2022 ammettesse espressamente l'insediamento entro 45 gg dalla sottoscrizione);
- per la DONATO nel non aver tempestivamente comunicato la aggiudicazione provvisoria del 6 luglio 2022 alla G. Emma Costruzioni, avendo atteso 1'11.7.2022 per comunicare la aggiudicazione provvisoria alla ditta, nonostante la asserita urgenza;
- per la DONATO e per DI BARTOLO nell'aver, in sede di sopralluogo con la R.A. Costruzioni s.r.l., seconda aggiudicataria provvisoria (avvenuto a metà luglio 2022) insistito sulla necessità di concludere i lavori entro l'inizio dell'anno scolastico 2022-2023 e sulla impossibilità di modificare i prezzi dei materiali nonostante l'urgenza dell'approvvigionamento;
- per tutti, nell'aver quindi prospettato agli aggiudicatari condizioni economiche e tempistiche di realizzazione tali da terminare l'allontanamento di entrambe le aggiudicatarie;
- per la DONATO nell'aver adottato la determinazione n. 37 del 26.7.2022 con la quale si dava atto della conclusione dell procedura senza aggiudicazione;
- per DI BARTOLO nell'aver presentato al Sindaco TESSERA e alla RUP DONATO la Majorino Costruzioni s.r.l. e per averla indicata come società cui affidare le predette lavorazioni, ditta contattata dal Comune di San Genesio già a far data dal 27.7.2024;
- per TESSERA nell'aver sollecitato la RUP DONATO ad affidare — e per la DONATO nell'aver conseguentemente affidato - in via diretta con procedura d'urgenza alla Majorino Costruzioni s.r.l. il medesimo appalto;
- per la DONATO nell'aver affidato alla Majorino Costruzioni s.r.l. i predetti lavori solo con determina dirigenziale n. 46 del 24.9.2022, pur avendo protocollato già in data 8.9.22 una proposta della ditta del 2.8.2022, nonostante la più volte manifestata improcrastinabile urgenza di concludere i lavori prima dell'inizio delle lezioni scolastiche;
- per TESSERA nell'aver istigato la RUP DONATO e per DONATO nell'aver conseguentemente affidato alla Majorino Costruzioni s.r.l. il contratto di lavori a condizioni sostanzialmente difformi da quelle poste alla base della procedura di aggiudicazione e motivo delle rinunce degli aggiudicatari: un importo più elevato di euro 397.879,97 OVA esclusa, al netto degli oneri per la sicurezza) e un cronoprogramma ben più ampio, con inizio dei lavori il 30.9.2022 e termine il 1.9.2023.

Commesso a San Genesio ed Uniti, dal 2.12.2021 al 24.9.2022.

MAIORINO Biagio, MAIORINO Giuseppe, DI BARTOLO

5) del reato di cui agli artt. 81 co. 2, 110, 356 c.p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di aggiudicatari, della procedura di gara di cui al capo di imputazione precedente (G. MAIORINO quale titolare della società MAJORINO Costruzioni s.r.l., B. MAIORINO quale dipendente della medesima società), di Direttore dei lavori (DI BARTOLO) - commettevano frode nell'esecuzione e nell'adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dall'aggiudicazione:

5.a) facendo risultare adempiute e realizzate le prestazioni richieste per l'emissione del primo SAL, in realtà eseguite solo in parte, al fine di ottenere il relativo pagamento da parte dell'amministrazione (per euro 80.179,91 più IVA per euro 8.107,99).

In particolare:

- Biagio MAIORINO prendeva contatti con un geometra di sua conoscenza (Salvino MANTELLI) perché lo aiutasse ad alterare la contabilizzazione dei lavori in modo da raggiungere la soglia minima prevista per la emissione del I SAL (euro 80.000,00), nonostante i lavori eseguiti non fossero superiori ad euro 58.000,00 circa;
- Gianluca DI BARTOLO, dopo aver omesso di effettuare il controllo della spesa legata alla esecuzione dei lavori, misurava in modo fraudolento le lavorazioni eseguite al fine di giustificare l'emissione del primo SAL e, in particolare, faceva "aggiungere come imprevisto" le opere di impermeabilizzazione e computava in eccesso la realizzazione dei ponteggi, al solo fine di raggiungere la soglia degli 80.000,00 euro necessaria alla emissione del primo SAL;
- Biagio e Giuseppe MAIORINO istigavano Gianluca DI BARTOLO alla predetta contraffazione;
- DI BARTOLO emetteva e depositava quindi il primo SAL del 14.6.2023, protocollato il 22.6.2023 in difformità rispetto allo stato effettivo dei lavori;
- La Majorino Costruzioni s.r.l. emetteva la fattura n. 1/23 per l'importo di euro 80.179,91; così inducendo il Comune di San Genesio ed Uniti in data 21.7.2023 ad emettere il mandato di pagamento n. 829 per l'importo di euro 80.179,91, somma effettivamente corrisposta in data 26.7.2022.

5.b) in esecuzione del medesimo disegno criminoso, Biagio e Giuseppe MAIORINO facendo risultare adempiute e realizzate a regola d'arte le seguenti lavorazioni, in effetti difformi dalle previsioni contrattuali e al fine di risparmiare sui costi e sui tempi delle lavorazioni:

- La voce 29 in EL, controparete antincendio, risultata invece essere in normale cartongesso;
- La voce 42 in EL, "Controsoffitto acustico in pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso, resistenti al fuoco Classe 1; risultata invece essere in normale cartongesso.

Commesso a San Genesio ed Uniti, dal 17.5. 2023 al 12.9.2023 (data di emissione del certificato di esecuzione parziale dei lavori).

DI BARTOLO, DONATO, MUSSELLA

6) del reato previsto e punito dagli art. 110,353 c.p. perché in concorso tra loro:

- DONATO in qualità di Direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Genesio e RUP della procedura,

- DI BARTOLO quale legale rappresentante della società CIVILING LAB S.T.P. SRL e MUS SELLA quale legale rappresentante delle società IPM PROJECT, extranei concorrenti, con promesse, collusioni e altri mezzi fraudolenti, turbavano la gara indetta in data 9.1.2023 dal Comune di San Genesio ed Uniti nelle forme della procedura negoziata per "l'affidamento dell'incarico di progettazione architettonica esecutiva dell'asilo nido/scuola dell'infanzia del Comune di San Genesio".

In particolare:

- in data 9.1.2023 veniva pubblicato l'avviso di avvio della procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico ("avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per l'affidamento dell'incarico di

progettazione architettonica definitiva/esecutiva, impiantistica, progettazione strutturale dell'intervento di realizzazione nuova scuola dell'infanzia nel territorio comunale di San Genesio e Uniti — Intervento finanziato con i fondi PNRR", compenso complessivo — comprensivo di spese e oneri forfettari — pari a 148.500 euro (135.000 euro più spese e oneri forfettari del 10%), espressamente indicando, tra i requisiti di partecipazione, che il concorrente "deve aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando servizi di ingegneria e di architettura corrispondenti alle opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico";

- con determina n. 5 in data 4.2.2023, il RUP dava atto della mancata aggiudicazione dell'appalto ("presa d'atto annullamento procedura di gara") essendo state ritenute inammissibili le uniche due offerte pervenute, una da parte di CIVILING LAB, e l'altra dall'ing. Selenia MARCHESE (dipendente dal 24.8.2015 della STC S.R.L., società che detiene il 15% delle quote societarie di Civiling Lab e che — come quest'ultima — risulta di proprietà del medesimo soggetto), senza specificare i motivi dell'inammissibilità (in concreto riconducibili al fatto che, nella propria istanza telematica di partecipazione alla procedura, Selenia MARCHESE avesse erroneamente indicato al posto del proprio codice fiscale quello di Gianluca DI BARTOLO, mentre, per quanto riguardante la CIVILING Lab, riconducibili all'assenza dei requisiti soggettivi richiesti);
- con determina n. 6, sempre in data 4.2.2023, il RUP emanava una nuova determina a contrarre con procedura negoziata;
- con determina n. 7, ancora lo stesso 4.2.2023, il RUP disponeva, in totale contraddizione con la determina di cui al punto precedente, l'affidamento diretto dell'incarico alla società IPM PROJECT — "contattata in tal proposito" e "invitata a presentare offerta nell'ambito della procedura negoziata" - "per un importo contrattuale pari a C 132.975,00 cui vanno aggiunti 13.500,00 C per spese forfettarie" (per un totale di 146.475,00 euro).

Mezzi fraudolenti consistiti in particolare:

- per DONATO, nell'illegittima adozione della sequenza di provvedimenti sopra richiamati, al fine di poter procedere all'affidamento diretto a favore della prescelta società IPM Project.
- per DI BARTOLO nell'aver indotto la DONATO a procedere all'affidamento diretto in favore di IPM PROJECT;
- per DI BARTOLO e MUSELLA, negli accordi tra loro intercorsi prima dell'aggiudicazione a IPM, per i quali l'incarico sarebbe stato formalmente affidato a IPM PROJECT ma in concreto eseguito dalla società CIVILING LAB — cui sarebbe stata in seguito ritrasferita la quasi totalità del compenso erogato a favore di IPM — nonostante la società CIVILING LAB fosse stata in precedenza esclusa per inammissibilità dell'offerta e carente del requisito soggettivo richiesto dal bando (aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando servizi di ingegneria e di architettura corrispondenti alle opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico);
- nell'aver così consapevolmente violato sia il bando di gara — quanto ai requisiti soggettivi dell'aggiudicatario — sia l'art. 31 co. 8 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, oggi art. 119 D. Lgs. 36/2023, in tema di divieto di subappalto.

Commesso a San Genesio ed Uniti, in data 4.2.2023.

DI BARTOLO, MUSSELLA

7) del reato previsto e punito dagli art. 110, 356 c.p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di legali rappresentanti di CIVILING LAB e IPM PROJECT, dopo aver turbato la gara indicata

al capo 6), commettevano frode nella esecuzione dell'incarico di progettazione architettonica esecutiva dell'asilo nido/scuola dell'infanzia del Comune di San Genesio", oggetto di affidamento diretto in data 4.2.2023 da parte del Comune di San Genesio ed Uniti a favore della società IPM PROJECT.

In particolare, sulla base di accordi intervenuti tra MUSSELLA e DI BARTOLO prima dell'aggiudicazione, successivamente formalizzati in un contratto di consulenza, l'incarico affidato a IPM PROJECT — in violazione del divieto di subappalto — veniva in concreto eseguito pressoché integralmente dalla società CIVILING LAB (nonostante fosse stata in precedenza esclusa per inammissibilità dell'offerta, e nonostante fosse carente del requisito soggettivo richiesto dal bando, ossia aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando servizi di ingegneria e di architettura corrispondenti alle opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico), facendo però apparire alla Stazione Appaltante la prestazione come totalmente eseguita dalla IPM PROJECT, cui, infatti, venivano intestati tutti gli elaborati progettuali, senza che venisse in alcun modo comunicata all'amministrazione l'avvenuta sottoscrizione del contratto di consulenza, così traendo in inganno la Stazione Appaltante circa l'identità del reale esecutore del contratto.

Sulla base dei medesimi accordi intervenuti tra MUSSELLA e DI BARTOLO prima dell'aggiudicazione, IPM PROJECT avrebbe dovuto ritrasferire a CIVILING LAB quanto ricevuto dall'amministrazione, trattenendo un compenso per la propria opera di interposizione fittizia.

In effetti:

- in data 24.2.2023 CIVILING LAB inviava a IPM PROJECT "preventivo relativo alla consulenza per la progettazione definitiva, esecutiva, impiantistica e strutturale della nuova scuola", per un importo pari ad euro 140.000, imposte escluse;
- in data 1.3.2023, IPM restituiva a CIVILING il suddetto preventivo accettato;
- in data 8.5.2023, CIVILING LAB emetteva prima fattura (fattura n. 25/2023) nei confronti di IPM PROJECT per l'importo di 145.600 euro — importo praticamente identico a quello dell'aggiudicazione a favore di IPM PROJECT, pari a 146.475 euro — indicando quale oggetto "Riferim. Commessa n. 19 — Preventivo n. 9/2023. Consulenza per la progettazione definitiva esecutiva, progettazione impiantistica, progettazione strutturale dell'intervento di realizzazione della nuova scuola dell'infanzia del comune di San Genesio e Uniti";
- seguivano successivi negoziati tra DI BARTOLO e MUSSELLA volti a quantificare precisamente la somma che avrebbe dovuto trattenere IPM PROJECT, alla fine individuata in circa 35.000 euro;
- in data 26.5.2023, a seguito dei nuovi accordi raggiunti tra DI BARTOLO e MUSSELLA circa la quantificazione del compenso per l'interposizione, CIVILING LAB emetteva una nota di credito a favore di IPM PROJECT cui seguiva l'emissione di una seconda fattura (fattura n. 28/2023) dell'importo di

119.600 euro;

- DI BARTOLO esercitava pressioni sulla società ASACERT SRL — società cui era stato affidato l'incarico di validazione del progetto definitivo formalmente sottoscritto da IPM PROJECT — affinché, nonostante le carenze documentali presenti negli elaborati, validasse comunque il progetto, in tempi strettissimi (data di affidamento ad ASACERT: 10.5.2023, comunicato solo in data 24.5.2023; data di validazione del progetto: 30.5.2023);

- in data 30.5.2023, con deliberazione n. 58 della Giunta Comunale, acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte della Responsabile del Servizio, Arch. DONATO Nausica, veniva approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di realizzazione della Scuola dell'Infanzia, provvedimento a seguito del quale, in pari data, la DONATO procedeva all'indizione — con determina n. 24 dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Genesio - di una procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di realizzazione della nuova Scuola dell'Infanzia (procedura in relazione alla quale sarebbe stato aggiudicato con affidamento diretto a Civiling Lab l'incarico di

coordinamento della sicurezza, con determina n. 35 del 24.7.2023 dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Genesio, per un importo complessivo di € 57.096,00).

Commesso a San Genesio ed Uniti, dal 4.2.2023 al 30.5.2023.

ELLEBORO e CHIERICO

8) del reato previsto e punito dagli artt. 110 e 314 c.p. perché, in concorso tra loro:

- CHIRICO Giuseppe Maria, in qualità di Direttore Generale di ASM Pavia;
- ELLEBORO Manuel, in qualità di Presidente di ASM Pavia;

avendo, in ragione del rispettivo ufficio, la disponibilità del denaro della predetta società municipalizzata, compiendo la serie di atti di seguito meglio descritta si appropriavano indebitamente delle somme di denaro di seguito specificamente indicate e di proprietà della suddetta società pubblica.

In data 14 ottobre 2022, dopo la conclusione della procedura di selezione per la posizione di Direttore Generale (Prot. ASM Pavia — USC/00296/2022 del 22 febbraio 2022), CHIRICO Giuseppe Maria sottoscriveva il proprio contratto di lavoro con la municipalizzata (Prot. ASM Pavia — 331/UP/2023 del 13 ottobre 2023) con specifica previsione — in aggiunta rispetto a quanto originariamente previsto dall'originario avviso di selezione (il cui contenuto evidenziava esplicitamente la natura omnicomprensiva della retribuzione, pari a euro 140.000 lordi, prevista per il vincitore di tale gara pubblica) — dell'assunzione ad interim della funzione di Responsabile della "Area Ambiente con le correlate funzioni di sviluppo, macro organizzazione, monitoraggio dei processi e quant'altro necessario per il buon andamento dei Settori".

Tale pattuizione contrattuale veniva concordata in aggiunta rispetto al compito di "sovrintendere e fornire piena attuazione agli adempimenti previsti dalla normativa di cui al D.Lgs. 152/06 in qualità di titolare ovvero subdelegato della così detta Delega Ambientale" (già indicato nell'avviso di selezione).

Il testo di tale contratto (Prot. ASM Pavia 331/UP/2023— 13 ottobre 2023) di nuovo ribadiva (analogamente a quanto già previsto nell'originario avviso di selezione per la posizione di Direttore Generale) la natura omnicomprensiva della retribuzione (appunto pari a euro 140.000 lordi) e nessuna obiezione veniva formalizzata da parte del neo Direttore.

In data 18 gennaio 2023, soltanto tre mesi dopo la predetta sottoscrizione, il Direttore Generale richiedeva al Consiglio di Amministrazione un aumento retributivo proprio legato all'assegnazione delle mansioni aggiuntive al medesimo attribuite ad interim (funzione di Responsabile della "Area Ambiente con le correlate funzioni di sviluppo, macro organizzazione, monitoraggio dei processi e quant'altro necessario per il buon andamento dei Settori").

In data 26 gennaio 2023, al netto delle predette inequivocabili previsioni sia dell'originario avviso di selezione che del successivo contratto, e nonostante i precedenti titolari (tra gli altri, TORLASCHI Riccardo) dei medesimi incarichi ad interim non fossero stati destinatari di alcun analogo incremento stipendiale, il Consiglio di Amministrazione, presieduto da ELLEBORO Manuel, deliberava i seguenti sostanziosi aumenti retributivi in favore del Direttore Generale:

- euro 9.000 lordi per annualità alla luce dell'assunzione da parte di costui della funzione ad interim del ruolo di "Responsabile del comparto Igiene Ambientale" (dicitura con cui veniva richiamato il ruolo indicato nell'originario contratto come "Responsabile della Area Ambiente con le correlate funzioni di sviluppo, macro organizzazione, monitoraggio dei processi e quant' altro necessario per il buon andamento dei Settori");
- euro 16.000 lordi per annualità alla luce dell'assunzione delle "Deleghe Ambientali connesse con la funzione ad interim ricoperta".

In occasione dell'erogazione degli emolumenti dovuti con riferimento al mese di marzo 2023, il Direttore Generale CHIRICO Giuseppe Maria percepiva dunque (indebitamente) la frazione

mensile del predetto aumento stipendiale, oltre a tutti gli arretrati relativi alle mensilità pregresse, per una maggiorazione complessiva erogata con riferimento a quel cedolino pari ad euro 11.618,54.

ELLEBORO Manuel, evidentemente consapevole dell'illiceità di tale erogazione, dava personalmente corso alla ricerca delle soluzioni utili a giustificare giuridicamente il predetto aumento stipendiale.

BACALONI Elisa, attraverso la redazione di una falsa versione del verbale del Consiglio di Amministrazione — condotta volta ad evitare l'emersione della natura illecita dell'operazione — forniva un contributo operativo essenziale, pur successivo ai fatti (fatti di cui al capo di imputazione 9).

Commesso a Pavia, in data 27 marzo 2023 (giorno di accredito dello stipendio relativo a tale mensilità).

BACALONI

9) del reato previsto e punito dagli artt. 479 e 61 co. 1 n. 2 c.p. perché, nella sua qualità di Responsabile della Segreteria Amministrativa della Società Municipalizzata ASM Pavia e nell'esercizio di tali pubbliche funzioni, ricevuta la richiesta dal Comune di Pavia (che aveva chiesto chiarimenti con riferimento al fatto che fossero state assegnate al Direttore Generale CHIRICO Giuseppe Maria la funzione ad interim di "Responsabile del comparto Igiene Ambientale" e l'assunzione delle "Deleghe Ambientali connesse con la funzione ad interim ricoperta", nonché i correlativi aumenti stipendiali) di trasmettere copia del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del suddetto ente pubblico tenutasi in data 26 gennaio 2023 ed in occasione della quale era stato deliberato la cospicua maggiorazione retributiva in favore del Direttore Generale descritta al capo di imputazione 8), consapevolmente inviava una versione del verbale appositamente predisposta e per nulla conforme a quanto realmente verificatosi durante la riunione, così falsamente attestando fatti differenti da quelli accaduti.

In particolare, BACALONI Elisa redigeva un nuovo verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del giorno 26 gennaio 2023 allo scopo di sostituire una precedente versione già trasmessa non solo al Responsabile delle Risorse Umane ASM Pavia (così da consentire — nel frattempo — la pronta erogazione del nuovo compenso) ma persino anche allo stesso Comune di Pavia.

La nuova versione del verbale, così appositamente predisposta e subito acclusa al libro bollato, invece che attestare che il suddetto incremento stipendiale fosse stato emesso a fronte della mera attribuzione dei nuovi incarichi (così come effettivamente accaduto e così come già attestato dalla predetta prima versione dell'atto), falsamente attestava che i nuovi emolumenti erano stati approvati con riserva di svolgere un successivo "scrupoloso accertamento".

Con l'aggravante della commissione del fatto al fine di conseguire o assicurare per sé o per altri il prodotto o il profitto del reato di cui al capo di imputazione 8).

Commesso a Pavia, in data 24 marzo 2023.

SCOPPETTA Antonio

10) del reato di cui all'art. 326 c.p. perché consapevole per ragioni di ufficio — quale Ufficiale della Aliquota C.C. della Procura presso il Tribunale di Pavia — delle perquisizioni che sarebbero state effettuate presso diverse cantine locali nell'ambito del proc. 2737 del 2023 mod. 21, violando il segreto investigativo, ne informava uno dei soggetti destinatari del provvedimento di perquisizione locale, Claudio BATTAINI, titolare delle aziende vinicole Tenuta Isimbarda Società Agricola S.r.l. e Az. Agr. Sabaghina di Battaini & C.

In Pavia tra l'11 ed il 23 maggio 2023.

SCOPPETTA e PAPPALARDO

11) del reato di cui dagli artt. 110 e 326 c.p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di:

- PAPPALARDO, Comandante del Nucleo Informativo C.C., Compagnia di Pavia;
- SCOPPETTA, Maresciallo in servizio presso la Aliquota C.C. della Procura;

SCOPPETTA Antonio istigava PAPPALARDO Maurizio a rivelargli i motivi della convocazione da parte della Stazione C.C. CASTEGGIO del suo amico BATTAINI Claudio (definito dal primo, nelle comunicazioni telematiche acquisite, "un fratello") e PAPPALARDO Maurizio, dopo aver verificato, gli comunicava che doveva essere sentito come persona informata dei fatti nell'ambito del procedimento n. 6279 del 2018 della Procura di Pavia per "Terre d'Oltrepò", pendente in fase di indagini, inviando altresì copia di atti (querela e delega di indagini) ancora ricoperti da segreto investigativo.

In Pavia, il 30 ottobre 2018.

12) capo stralciato al p.p. 7681/2024;

SCOPPETTA Antonio, TOGNOLI Mara

13) del reato previsto e punito dagli artt. 110 e 326 c.p. perché, in concorso tra loro, TOGNOLI Mara nella sua qualità di pubblico ufficiale (Funzionario dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Lombardia — Dipartimento di Pavia), violando i doveri inerenti alle sue funzioni o al suo servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivelava a SCOPPETTA Antonio (Maresciallo dei Carabinieri in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia), su espressa richiesta di quest'ultimo, notizie di ufficio destinate a rimanere segrete.

In particolare:

- in data 20 settembre 2023, SCOPPETTA Antonio, con lessico criptico (alla domanda "puoi dirmelo per telefono" rispondeva infatti "no, no, ti devo parlare un minuto"), convocava TOGNOLI Mara presso gli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia (r.i.t. 401/23 — progr. V.8091.1);
- in data 25 settembre 2023, evidentemente in risposta alle sollecitazioni ricevute, di nuovo interloquendo (r.i.t. 401/23 — progressivo V.8164.1) con SCOPPETTA Antonio, TOGNOLI Mara riferiva a quest'ultimo dell'imminente esecuzione di un controllo amministrativo ("volevo avvisarti che ho saputo che oggi o domani escono a controllare, quindi deve essere tutto perfettamente a posto eh, volevo avvisare che usciranno per verificare l'area esterna, non ho potuto fare troppe domande per non fare capire") a carico di un conoscente ("tu lo conosci e sai che non è un delinquente") del primo;
- contestualmente, TOGNOLI Mara, pur preoccupandosi di quanto in corso di esecuzione ("però oh, mi raccomando, se lo avvisi, stai sul vago!"), garantiva la predisposizione di un documento (utile al destinatario del controllo) da trasmettere all'ente accertatore (infatti, all'esortazione di SCOPPETTA Antonio "fammi sapere quando mi hai scritto quelle due righe", TOGNOLI Mara rispondeva "si, si, te le scrivo, ciao!");
- tra il 25 settembre 2023 e il 29 settembre 2023, come emergente dal dialogo conclusivo intercorso tra i due interlocutori (r.i.t. 401/23 — progressivo V.8164.1), SCOPPETTA Antonio riferiva dell'imminente attività al suo conoscente, circostanza confermata dal fatto che egli avesse persino consegnato a quest'ultimo il documento predisposto da TOGNOLI Mara (TOGNOLI: "ma poi ha usato quel documento che gli avevamo abbozzato noi oppure non è stato necessario?" — SCOPPETTA: "no, io gliel'ho dato, magari dopo lo consegnerà").

Commesso a Pavia, con più azioni commesse tra il 20 e il 25 settembre 2023.

Individuate le seguenti parti offese:

1) **ASM Pavia S.P.A.** (capi 1 e 8), con sede legale sita a Pavia, in via Donegani n. 7, in persona del l.r. pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carlo Enrico PALIERO del Foro di Milano

difesa di fiducia dall'Avv. Carlo Enrico PALIERO del Foro di Milano

2) **Comune di San Genesio e Uniti** (capi 4, 5, 6, 7), in persona del Sindaco p. t., con sede in San Genesio e Uniti, v. Riviera n. 23.

N.B. LA PARTECIPAZIONE ALL'UDIENZA INDICATA DELLE PERSONE OFFESE E' FACOLTATIVA

(per imputato e parte lesa si allega richiesta di rinvio a giudizio);

Visti gli artt. 418, 419 c.p.p.

FISSA

l'udienza preliminare in camera di consiglio per il giorno
13 MAGGIO 2025, ore 10.30
presso il Tribunale di Pavia, p.zza del Tribunale 1
Aula udienze sita al piano terra del Palazzo di Giustizia

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione al pubblico ministero e per le notifiche a imputato, difensori e persone offese.

AVVISA

l'imputato che non comparendo senza un legittimo impedimento all'udienza fissata si procederà in sua assenza ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 420-bis e seguenti c.p.p. e che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede

AVVISA

il difensore che ha facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi con la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell'art. 416 comma secondo c.p.p., di presentare memorie e produrre documenti;

INVITA

le parti a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio;

AVVISA

Gli imputati e le persone offese che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa

AVVISA

l'imputato che può rinunziare alla udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria personalmente o a mezzo di procuratore speciale almeno 3 giorni prima della udienza, mediante atto da notificare al pubblico ministero ed alla/e persona/e offesa/e;

Avverte l'imputato che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario dell'atto dell'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento.

MANDA

alla cancelleria di provvedere alle notificazioni e alla comunicazione degli avvisi previsti dall'art. 419 c.p.p. almeno 10 giorni prima della data fissata per l'udienza

AUTORIZZA

la cancelleria ad effettuare le notifiche a mezzo telefax presso i difensori, agli imputati e alle persone offese elettivamente domiciliati presso i propri difensori, nonché ai difensori stessi.

ORDINA

LA TRADUZIONE dell'imputato* SCOPPETTA Antonio *per il giorno, l'ora ed il luogo di udienza sopra indicati.

Pavia, lì 31.03.2025

Il Giudice
Daniela Garlaschelli

TRIBUNALE DI PAVIA
Depositato in Cancelleria
il 31 MAR 2025
Il Cancelliere Esperto
Giovanni Cozzo

Il Cancelliere Esperto
Giovanni Cozzo

N. 1451/2023 R.G.N.R. mod. 21

TRIBUNALE DI PAVIA
UFFICIO GIP

26 MAR. 2025

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

26/3/25
Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe Di Salvo

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PAVIA

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per l'udienza preliminare
presso il Tribunale di PAVIA

Il Pubblico Ministero, visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, nei confronti di:

1) **FRANCOLINO Dario**, nato il 6 aprile 1967 a Milano,
difeso di fiducia dall'avv. Paolo CAMPORINI del Foro di Como, **presso cui è elettivamente domiciliato;**

2) **ELLEBORO Manuel**, nato il 12 maggio 1971 a Nizza Monferrato,
difeso di fiducia dagli avvocati:
1) Roberto SCHEDA del Foro di Vercelli,
2) Marco CASALI del Foro di Pavia,
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Roberto SCHEDA del Foro di Vercelli;

3) **FEDEGARI Elisabetta**, nata il 29 maggio 1980 a Voghera,
difesa di fiducia dagli avvocati:
1) Massimo DINOIA del Foro di Milano,
2) Fabio FEDERICO del Foro di Milano,
elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori di fiducia;

4) **CHIRICO Giuseppe Maria**, nato il 3 agosto 1958 a Milano,
difeso di fiducia dall'avv. Perla SCIRETTI del Foro di Milano, **presso cui è elettivamente domiciliato**;

5) **DI BARTOLO Gianluca**, nato il 16 giugno 1991 a Mussomeli,
difeso di fiducia dagli avvocati:
1) Andrea Carlo POMA del Foro di Pavia,
2) Girolamo DE RADA del Foro di Pavia,
dichiaratamente domiciliato in Pavia, v. Enrica Malcovati n. 4;

6) **DONATO Nausica Maria**, nata il 27 maggio 1978 a Mede,
difesa di fiducia dagli avvocati:
1) Alessandra STEFANO del Foro di Pavia,
2) Barbara BERTONI del Foro di Pavia,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra STEFANO del Foro di Pavia;

7) **MUSSELLA Marco**, nato il 15 giugno 1992 a Casorate Primo,
difeso di fiducia dagli avvocati:
1) Roberto DELLO IACONO del Foro di Pavia.

2) Vincenzo Arcangelo COPETA del Foro di Brescia,
dichiaratamente domiciliato in Casorate Primo, vicolo Comune n. 2;

8) **MAIORINO Biagio**, nato il 22 dicembre 1960 in Canada,
difeso di fiducia dagli avvocati:
1) Marco MANTELLI del Foro di Palermo,
2) Giuseppe GIARLETTA del Foro di Salerno,
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe GIARLETTA del Foro di Salerno;

9) **MAIORINO Giuseppe**, nato il 3 dicembre 1995 a Palermo,
difeso di fiducia dagli avvocati:
1) Marco MANTELLI del Foro di Palermo,
2) Giuseppe GIARLETTA del Foro di Salerno,
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe GIARLETTA del Foro di Salerno;

10) **TESSERA Enrico Giuseppe**, nato il 17 gennaio 1963 a Pavia,
difeso di fiducia dagli avvocati:
1) Flavio CREA del Foro di Pavia,
2) Luca ANGELERI del Foro di Pavia,
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luca ANGELERI del Foro di Pavia;

11) **BACALONI Elisa**, nata il 26 febbraio 1983 a Mede,
difesa di fiducia dall'avv. Luca ANGELERI del Foro di Pavia (nomina del 25.3.2025)
elettivamente domiciliata presso il precedente difensore di fiducia, avv. Ilenia PEOTTA del Foro di Pavia (rinuncia al mandato in data 25.11.2024);

12) **TOGNOLI Mara**, nata il 23 febbraio 1973 a Pavia,
difesa di fiducia dagli avvocati:
1) Ivan GIUBILO del foro di Pavia,
2) Laura SFORZINI del Foro di Pavia,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ivan GIUBILO del Foro di Pavia;

13) **SCOPPETTA Antonio**, nato il 29 maggio 1974 a Rieti,
attualmente detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore,
difeso di fiducia dagli avvocati:
1) Giuseppe Antonio MADEO del Foro di Pavia,
2) Gian Luigi TIZZONI del Foro di Milano,
dichiaratamente domiciliato in San Genesio ed Uniti, v. Vicenza n. 32;

14) **PAPPALARDO Maurizio** nato il 14 giugno 1963 a Palermo,
attualmente sottoposto, per altra causa, alla misura cautelare degli arresti domiciliari in Pavia, via Guglielmo Marconi n. 8,
difeso di fiducia dagli avvocati:
1) Beatrice SALDARINI del Foro di Milano,
2) Lorenzo Nicolò MEAZZA del Foro di Milano,
dichiaratamente domiciliato in Pavia, via Guglielmo Marconi n. 8;

15) **REITANO Rocco**, nato il 3 gennaio 1972 a Vimercate e residente in Agrate Brianza, in via Mino Reitano n. 42;
difeso di fiducia dagli avvocati:
1) Gaetano TASCA del Foro di Milano,
2) Massimiliano RUSSO del Foro di Milano,
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gaetano TASCA del Foro di Milano.

IMPUTATI

FRANCOLINO, ELLEBORO, FEDEGARI, CHIRICO, REITANO

1) del reato previsto e punito dagli **artt. 110** e **314 c.p.** perché, in concorso tra loro:
   - CHIRICO Giuseppe Maria, in qualità di Direttore Generale ASM Pavia;
   - ELLEBORO Manuel, in qualità di Presidente ASM Pavia;
   - FEDEGARI Elisabetta, in qualità di Consigliere ASM Pavia:
   - FRANCOLINO Dario, in qualità di *extraneus*, quale titolare della DF CONSULTING S.r.l. (società attiva dal 10.1.2023 al 31.3.2023, esercente "*altre attività professionali*");
   - REITANO Rocco, in qualità di *extraneus* quale titolare della LAREM S.r.l. (società esercente "*altre attività di intrattenimento e di divertimento*");

avendo i primi tre, in ragione del proprio ufficio, la disponibilità del denaro della municipalizzata, si appropriavano della somma di euro 5.500 (oltre a IVA al 22%) tramite l'affidamento diretto alla LAREM SRL – società individuata da FRANCOLINO e impiegata per non fare risultare un collegamento diretto con la DF CONSULTING – di un servizio volto alla realizzazione di un video istituzionale per ASM, affidamento in realtà finalizzato a ricompensare economicamente FRANCOLINO Dario del contributo prestato alla campagna elettorale svolta in favore della FEDEGARI.

In particolare:

- a partire dal mese di gennaio 2023 e per tutto il mese di febbraio 2023, FRANCOLINO si occupava attivamente della campagna di comunicazione elettorale della FEDEGARI (candidata per Fratelli d'Italia al Consiglio Regionale della Lombardia);
- in data 25 gennaio 2023 FRANCOLINO, ELLEBORO, CHIRICO e FEDEGARI si incontravano in una riunione all'esito della quale veniva concordato che FRANCOLINO, tramite la neocostituita DF CONSULTING, inviasse ad ASM una proposta di accordo per la gestione delle attività *social* della municipalizzata;
- in data 26 gennaio 2023, FRANCOLINO inviava via *mail* a CHIRICO e ad ELLEBORO la proposta da lui predisposta;
- in data 27 gennaio 2023, in occasione di una riunione con i dipendenti di ASM addetti alla comunicazione, CHIRICO consegnava una copia cartacea dell'accordo ricevuto da FRANCOLINO, riferendo che il Presidente ELLEBORO intendeva affidare alla DF CONSULTING la gestione dei *social* di ASM - nonostante la presenza di dipendenti interni in ASM dotati delle competenze necessarie per svolgere la medesima attività – poiché intendeva in ogni caso affidare un incarico alla società in questione;
- in data 31 gennaio 2023 veniva protocollata (prot. n. 298) la proposta di un "*accordo di consulenza*" della DF CONSULTING di Dario FRANCOLINO per un'attività di *Social Media Management* per ASM Pavia, accordo che prevedeva, a fronte di un pagamento di € 28.000 ("*oltre le spese per eventuali terzi fornitori*") per sei mesi (dall'1.3.2023 al 31.8.2023), che la società si impegnasse a gestire i contenuti delle pagine *social* di ASM PAVIA (*Facebook* ed *Instagram*), condizioni estremamente più gravose rispetto a ulteriori preventivi già pervenuti in precedenza ad ASM (ACHAB SRL; ERICA SOCIETA' COOPERATIVA; LA LUMACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE);
- in data 14 febbraio 2023 veniva comunicato a FRANCOLINO che la sua proposta non era stata accolta;
- in data 28 febbraio 2023, tuttavia, FRANCOLINO, ELLEBORO, CHIRICO e FEDEGARI si incontravano presso il ristorante VITA di Pavia e si accordavano per affidare comunque da parte di ASM dei lavori a FRANCOLINO, a copertura delle attività intraprese nell'interesse personale di FEDEGARI, con pagamenti in due *tranches*;
- in data 13 marzo 2023 CHIRICO, in accordo con ELLEBORO e FEDEGARI, ribadiva, nel corso di una riunione in ASM, la necessità di dare "*uno zecchino*" di 3.000 euro a FRANCOLINO e che

pertanto era necessario trovare un incarico da assegnargli per giustificare l'esborso, incarico che veniva individuato nella realizzazione di un video promozionale (attività non affidata in precedenza in quanto non ritenuta urgente dalla Dirigenza di ASM);

- in data 21 marzo 2023 ELLEBORO, CHIRICO e FEDEGARI si incontravano nuovamente con FRANCOLINO presso la pasticceria BORDONI di Pavia per comunicargli la decisione assunta;
- in tale occasione veniva altresì concordato che FRANCOLINO avrebbe loro indicato una società diversa dalla DF CONSULTING cui sarebbe stata affidata – per suo conto - la commessa in via diretta, al fine di non fare risultare un collegamento diretto tra ASM e FRANCOLINO;
- lo stesso giorno FRANCOLINO contattava REITANO Rocco, titolare della LAREM SRL, affinché formulasse lui la proposta per suo conto nei confronti di ASM, concordando di gonfiare il preventivo per ottenere un maggior guadagno, e di spartirsi successivamente il compenso al 50 % ciascuno;
- in data 28 marzo 2023 REITANO – su indicazione di FRANCOLINO – inviava via *mail* a CHIRICO un primo preventivo per la realizzazione di un video istituzionale per ASM della durata di "*1 minuto/1.30 max*", contenente due proposte alternative, rispettivamente del prezzo di € 6.500+IVA e di € 8.300+IVA;
- in data 14 aprile 2023 REITANO, sempre su indicazione di FRANCOLINO (che veniva da REITANO inserito tra i destinatari in copia conoscenza nascosta), inviava via *mail* a CHIRICO un secondo preventivo, contenente una unica proposta dal prezzo di € 5.750+IVA, proposta inoltrata il giorno successivo anche a FEDEGARI;
- in data 28 aprile 2023 FRANCOLINO, a seguito di interlocuzioni con CHIRICO, anticipava a REITANO il buon esito della trattativa;
- in data 24 maggio 2023 ASM procedeva effettivamente all'affidamento diretto a favore della LAREM SRL per la "realizzazione di un video istituzionale" per un controvalore di € 5.500,00, oltre IVA;
- nella determina, a firma di CHIRICO – RUP della procedura - veniva indicato espressamente "*sono state acquisite varie proposte di spesa (agli atti della Direzione), individuando la società LAREM in quanto società leader nello specifico settore rispetto alle altre società interpellate, comunque non specializzate in questa tipologia di attività, che hanno proposto un'offerta comunicazione articolata, dove però la componente video è risultata residuale*", proposte in realtà non acquisite con specifico riguardo alla realizzazione del video istituzionale;
- nella determina, veniva indicata altresì, contrariamente al vero, "*l'insussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'appaltatore*";
- FRANCOLINO e REITANO confermavano, a seguito di ulteriori interlocuzioni, la volontà di spartirsi il compenso che LAREM avrebbe ottenuto da ASM in parti uguali;
- in data 16 giugno 2023 LAREM SRL emetteva una prima fattura in acconto (fattura n. 30) dell'importo di € 2.750,00 nei confronti di ASM;
- in data 24 luglio 2023 ASM versava alla LAREM SRL la somma di euro 2.750,00 tramite bonifico;
- nonostante la proposta aggiudicata prevedesse la consegna del video entro il 21 giugno 2023, l'esecuzione della prestazione veniva più volte rimandata, a conferma della inutilità della stessa per ASM;
- in data 2 novembre 2023 LAREM SRL emetteva una seconda fattura a saldo (fattura n. 60) per la somma di euro 2.750,00 nei confronti di ASM, pur non avendo consegnato il video in questione (veniva trasmessa solo una bozza incompleta), fattura mai pagata da parte di ASM.

Commesso a Pavia, tra il 25 gennaio 2023 e il 2 novembre 2023.

Parte Offesa:
ASM Pavia S.P.A., con sede legale sita a Pavia, in via Donegani n. 7, in persona del l.r. *pro tempore*, difesa di fiducia dall'Avv. Carlo Enrico PALIERO del Foro di Milano;
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carlo Enrico PALIERO del Foro di Milano;

2) *capo stralciato al p.p. **3397/2024;***

3) *capo stralciato al p.p. **3397/2024;***

DI BARTOLO, DONATO, TESSERA

4) del reato previsto e punito dagli **art. 110 e 353 c.p.** perché, in concorso tra loro:
   - DONATO in qualità di Direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Genesio ed Uniti e RUP della procedura;
   - DI BARTOLO in qualità di progettista e direttore dei lavori di *"Messa in Sicurezza, miglioramento sismico, adeguamento antiincendio e creazione nuove aule didattiche / spazi scuola primaria comunale"*;
   - TESSERA, quale Sindaco del Comune di San Genesio ed Uniti;

turbavano con mezzi fraudolenti la gara indetta in data 14.6.2022 con determinazione n. 30 dal Comune di San Genesio nella forma della procedura negoziata per *"l'affidamento dei lavori di Messa in Sicurezza, miglioramento sismico, adeguamento antiincendio e creazione nuovi spazi didattici scuola primaria comunale"*, procedura aggiudicata in via provvisoria alla ditta G. EMMA s.r.l. di Bergamo per un importo offerto di euro 369.979,85 (IVA esclusa) al netto degli oneri di sicurezza, allontanandone:

- sia l'aggiudicatario provvisorio G. EMMA s.r.l. di Bergamo che rinunciava *"considerato che ad oggi non è pervenuta nessuna lettera di determina di affidamento dei lavori; considerato che la fornitura dei materiali e dei servizi in questo periodo dell'anno è già di per sé difficoltosa; visto che l'inizio lavori richiesto è troppo imminente per organizzare un cantiere di questa tipologia"*;
- sia la seconda classificata R.A. Costruzioni di Brescia (importo offerto euro 398.284,32, IVA esclusa, al netto oneri di sicurezza), che a sua volta rinunciava perché non riteneva *"sufficientemente remunerative le lavorazioni, visti i continui rincari dei materiali, e date le tempistiche stringenti considerando le chiusure dei fornitori per le ferie estive"*;

in tal modo consentendo al Comune di deliberare l'affidamento diretto per motivi di urgenza dei predetti lavori, affidati alla ditta MAJORINO Costruzioni s.r.l. con sede a Ribera (AG), per un importo di euro 397.879,97 (IVA esclusa) al netto degli oneri per la sicurezza, con determina dirigenziale n. 46 del 24.9.2022.

E, in particolare, con mezzi fraudolenti consistiti:

- per la DONATO, nell'aver – con determina n. 61 del 2.12.2021 - affidato, su indicazione del Sindaco TESSERA, al neo Ing. Gianluca DI BARTOLO in via diretta, per la somma di € 68.500,00 la *"progettazione definitiva/esecutiva, progettazione impianti, progettazione antincendio, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dell'intervento di MESSA IN SICUREZZA, MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CREAZIONE NUOVE AULE DIDATTICHE/SPAZI SCUOLA PRIMARIA, AMPLIAMENTO"*, in assenza del requisito della "comprovata esperienza", (affidatario poi modificato con la neo costituita CIVILING LAB s.r.l. di cui DI BARTOLO era socio);
- per la DONATO e per DI BARTOLO nell'aver posto alla base della procedura di gara *"l'affidamento dei lavori di Messa in Sicurezza, miglioramento sismico, adeguamento antiincendio e creazione nuovi spazi didattici scuola primaria comunale"* un cronoprogramma di 10 settimane, che prevedeva il 30/05/2022 quale data di approntamento del cantiere e quale termine delle lavorazioni il giorno 09/08/2022, nonostante l'approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale fosse solo del 31/05/2022 e lo svolgimento della gara su SINTEL fosse del 4/7/2022;
- per la DONATO, TESSERA e DI BARTOLO nell'aver partecipato al sopralluogo con la G. EMMA s.r.l., prima aggiudicataria provvisoria, e in tale sede in sede aver rappresentato alla società l'impossibilità sia di modificare il cronoprogramma sia di programmare l'approntamento del cantiere a 45 giorni (nonostante tale possibilità fosse prevista dallo schema di contratto di cui alla deliberazione n. 60 del 31.5.2022 ammettesse espressamente l'insediamento entro 45 gg dalla sottoscrizione);
- per la DONATO nel non aver tempestivamente comunicato la aggiudicazione provvisoria del 6 luglio 2022 alla G. Emma Costruzioni, avendo atteso l'11.7.2022 per comunicare la

aggiudicazione provvisoria alla ditta, nonostante la asserita urgenza;

- per la DONATO e per DI BARTOLO nell'aver, in sede di sopralluogo con la R.A. Costruzioni s.r.l., seconda aggiudicataria provvisoria (avvenuto a metà luglio 2022) insistito sulla necessità di concludere i lavori entro l'inizio dell'anno scolastico 2022-2023 e sulla impossibilità di modificare i prezzi dei materiali nonostante l'urgenza dell'approvvigionamento;
- per tutti, nell'aver quindi prospettato agli aggiudicatari condizioni economiche e tempistiche di realizzazione tali da terminare l'allontanamento di entrambe le aggiudicatarie;
- per la DONATO nell'aver adottato la determinazione n. 37 del 26.7.2022 con la quale si dava atto della conclusione della procedura senza aggiudicazione;
- per DI BARTOLO nell'aver presentato al Sindaco TESSERA e alla RUP DONATO la Majorino Costruzioni s.r.l. e per averla indicata come società cui affidare le predette lavorazioni, ditta contattata dal Comune di San Genesio già a far data dal 27.7.2024;
- per TESSERA nell'aver sollecitato la RUP DONATO ad affidare – e per la DONATO nell'aver conseguentemente affidato - in via diretta con procedura d'urgenza alla Majorino Costruzioni s.r.l. il medesimo appalto;
- per la DONATO nell'aver affidato alla Majorino Costruzioni s.r.l. i predetti lavori solo con determina dirigenziale n. 46 del 24.9.2022, pur avendo protocollato già in data 8.9.22 una proposta della ditta del 2.8.2022, nonostante la più volte manifestata improcrastinabile urgenza di concludere i lavori prima dell'inizio delle lezioni scolastiche;
- per TESSERA nell'aver istigato la RUP DONATO e per DONATO nell'aver conseguentemente affidato alla Majorino Costruzioni s.r.l. il contratto di lavori a condizioni sostanzialmente difformi da quelle poste alla base della procedura di aggiudicazione e motivo delle rinunce degli aggiudicatari: un importo più elevato di euro 397.879,97 (IVA esclusa, al netto degli oneri per la sicurezza) e un cronoprogramma ben più ampio, con inizio dei lavori il 30.9.2022 e termine il 1.9.2023.

Commesso a San Genesio ed Uniti, dal 2.12.2021 al 24.9.2022.

Parte offesa:
Comune di San Genesio e Uniti in persona del Sindaco pro tempore;

MAIORINO Biagio, MAIORINO Giuseppe, DI BARTOLO

5) del reato di cui agli **artt. 81 co. 2, 110, 356 c.p.** perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di aggiudicatari, della procedura di gara di cui al capo di imputazione precedente (G. MAIORINO quale titolare della società MAJORINO Costruzioni s.r.l., B. MAIORINO quale dipendente della medesima società), di Direttore dei lavori (DI BARTOLO) - commettevano frode nell'esecuzione e nell'adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dall'aggiudicazione:

5. a) facendo risultare adempiute e realizzate le prestazioni richieste per l'emissione del primo SAL, in realtà eseguite solo in parte, al fine di ottenere il relativo pagamento da parte dell'amministrazione (per € 80.179,91 più IVA per € 8.107,99).

In particolare:

- Biagio MAIORINO prendeva contatti con un geometra di sua conoscenza (Salvino MANTELLI) perché lo aiutasse ad alterare la contabilizzazione dei lavori in modo da raggiungere la soglia minima prevista per la emissione del I SAL (euro 80.000,00), nonostante i lavori eseguiti non fossero superiori ad euro 58.000,00 circa;
- Gianluca DI BARTOLO, dopo aver omesso di effettuare il controllo della spesa legata alla esecuzione dei lavori, misurava in modo fraudolento le lavorazioni eseguite al fine di giustificare l'emissione del primo SAL e, in particolare, faceva "*aggiungere come imprevisto*" le opere di impermeabilizzazione e computava in eccesso la realizzazione dei ponteggi, al solo fine di raggiungere la soglia degli 80.000,00 euro necessaria alla emissione del primo SAL;
- Biagio e Giuseppe MAIORINO istigavano Gianluca DI BARTOLO alla predetta contraffazione;
- DI BARTOLO emetteva e depositava quindi il primo SAL del 14.6.2023, protocollato il 22.6.2023 in difformità rispetto allo stato effettivo dei lavori;
- La Majorino Costruzioni s.r.l. emetteva la fattura n. 1/23 per l'importo di euro 80.179,91;

così inducendo il Comune di San Genesio ed Uniti in data 21.7.2023 ad emettere il mandato di pagamento n. 829 per l'importo di euro 80.179,91, somma effettivamente corrisposta in data 26.7.2022.

5. b) in esecuzione del medesimo disegno criminoso, Biagio e Giuseppe MAIORINO facendo risultare adempiute e realizzate a regola d'arte le seguenti lavorazioni, in effetti difformi dalle previsioni contrattuali e al fine di risparmiare sui costi e sui tempi delle lavorazioni:

- La voce 29 in EL, controparete antincendio, risultata invece essere in normale cartongesso;
- La voce 42 in EL, "Controsoffitto acustico in pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso, resistenti al fuoco Classe 1; risultata invece essere in normale cartongesso.

Commesso a San Genesio ed Uniti, dal 17.5. 2023 al 12.9.2023 (data di emissione del certificato di esecuzione parziale dei lavori).

Parte offesa:
Comune di San Genesio e Uniti in persona del Sindaco pro tempore;

DI BARTOLO, DONATO, MUSSELLA

6) del reato previsto e punito dagli **art. 110, 353 c.p.** perché in concorso tra loro:

- DONATO in qualità di Direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Genesio e RUP della procedura,
- DI BARTOLO quale legale rappresentante della società CIVILING LAB S.T.P. SRL e MUSSELLA quale legale rappresentante delle società IPM PROJECT, *extranei* concorrenti,

con promesse, collusioni e altri mezzi fraudolenti, turbavano la gara indetta in data 9.1.2023 dal Comune di San Genesio ed Uniti nelle forme della procedura negoziata per "*l'affidamento dell'incarico di progettazione architettonica esecutiva dell'asilo nido/scuola dell'infanzia del Comune di San Genesio*".

In particolare:

- in data 9.1.2023 veniva pubblicato l'avviso di avvio della procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico ("*avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per l'affidamento dell'incarico di progettazione architettonica definitiva/esecutiva, impiantistica, progettazione strutturale dell'intervento di realizzazione nuova scuola dell'infanzia nel territorio comunale di San Genesio e Uniti – Intervento finanziato con i fondi PNRR*", compenso complessivo – comprensivo di spese e oneri forfettari – pari a 148.500 euro (135.000 euro più spese e oneri forfettari del 10%), espressamente indicando, tra i requisiti di partecipazione, che il concorrente "*deve aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando servizi di ingegneria e di architettura corrispondenti alle opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico*";
- con determina n. 5 in data 4.2.2023, il RUP dava atto della mancata aggiudicazione dell'appalto ("*presa d'atto annullamento procedura di gara*") essendo state ritenute inammissibili le uniche due offerte pervenute, una da parte di CIVILING LAB, e l'altra dall'ing. Selenia MARCHESE (dipendente dal 24.8.2015 della STC S.R.L., società che detiene il 15% delle quote societarie di Civiling Lab e che – come quest'ultima – risulta di proprietà del medesimo soggetto), senza specificare i motivi dell'inammissibilità (in concreto riconducibili al fatto che, nella propria istanza telematica di partecipazione alla procedura, Selenia MARCHESE avesse erroneamente indicato al posto del proprio codice fiscale quello di Gianluca DI BARTOLO, mentre, per quanto riguardante la CIVILING Lab, riconducibili all'assenza dei requisiti soggettivi richiesti);
- con determina n. 6, sempre in data 4.2.2023, il RUP emanava una nuova determina a contrarre con procedura negoziata;

- con determina n. 7, ancora lo stesso 4.2.2023, il RUP disponeva, in totale contraddizione con la determina di cui al punto precedente, l'affidamento diretto dell'incarico alla società IPM PROJECT – "*contattata in tal proposito*" e "*invitata a presentare offerta nell'ambito della procedura negoziata*" - "*per un importo contrattuale pari a € 132.975,00 cui vanno aggiunti 13.500,00 € per spese forfettarie*" (per un totale di 146.475,00 euro).

Mezzi fraudolenti consistiti in particolare:

- per DONATO, nell'illegittima adozione della sequenza di provvedimenti sopra richiamati, al fine di poter procedere all'affidamento diretto a favore della prescelta società IPM Project.
- per DI BARTOLO nell'aver indotto la DONATO a procedere all'affidamento diretto in favore di IPM PROJECT;
- per DI BARTOLO e MUSELLA, negli accordi tra loro intercorsi prima dell'aggiudicazione a IPM, per i quali l'incarico sarebbe stato formalmente affidato a IPM PROJECT ma in concreto eseguito dalla società CIVILING LAB – cui sarebbe stata in seguito ritrasferita la quasi totalità del compenso erogato a favore di IPM – nonostante la società CIVILING LAB fosse stata in precedenza esclusa per inammissibilità dell'offerta e carente del requisito soggettivo richiesto dal bando (aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando servizi di ingegneria e di architettura corrispondenti alle opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico);
- nell'aver così consapevolmente violato sia il bando di gara – quanto ai requisiti soggettivi dell'aggiudicatario – sia l'art. 31 co. 8 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, oggi art. 119 D. Lgs. 36/2023, in tema di divieto di subappalto.

Commesso a San Genesio ed Uniti, in data 4.2.2023.

Parte offesa:
Comune di San Genesio e Uniti in persona del Sindaco pro tempore;

DI BARTOLO, MUSSELLA

7) del reato previsto e punito dagli **art. 110, 356 c.p.** perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di legali rappresentanti di CIVILING LAB e IPM PROJECT, dopo aver turbato la gara indicata al capo 6), commettevano frode nella esecuzione dell'"*incarico di progettazione architettonica esecutiva dell'asilo nido/scuola dell'infanzia del Comune di San Genesio*", oggetto di affidamento diretto in data 4.2.2023 da parte del Comune di San Genesio ed Uniti a favore della società IPM PROJECT.

In particolare, sulla base di accordi intervenuti tra MUSSELLA e DI BARTOLO prima dell'aggiudicazione, successivamente formalizzati in un contratto di consulenza, l'incarico affidato a IPM PROJECT – in violazione del divieto di subappalto – veniva in concreto eseguito pressoché integralmente dalla società CIVILING LAB (nonostante fosse stata in precedenza esclusa per inammissibilità dell'offerta, e nonostante fosse carente del requisito soggettivo richiesto dal bando, ossia aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando servizi di ingegneria e di architettura corrispondenti alle opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico), facendo però apparire alla Stazione Appaltante la prestazione come totalmente eseguita dalla IPM PROJECT, cui, infatti, venivano intestati tutti gli elaborati progettuali, senza che venisse in alcun modo comunicata all'amministrazione l'avvenuta sottoscrizione del contratto di consulenza, così traendo in inganno la Stazione Appaltante circa l'identità del reale esecutore del contratto.

Sulla base dei medesimi accordi intervenuti tra MUSSELLA e DI BARTOLO prima dell'aggiudicazione, IPM PROJECT avrebbe dovuto ritrasferire a CIVILING LAB quanto ricevuto dall'amministrazione, trattenendo un compenso per la propria opera di interposizione fittizia.

In effetti:

- in data 24.2.2023 CIVILING LAB inviava a IPM PROJECT "*preventivo relativo alla consulenza per la progettazione definitiva, esecutiva, impiantistica e strutturale della nuova scuola*", per un importo pari ad euro 140.000, imposte escluse;
- in data 1.3.2023, IPM restituiva a CIVILING il suddetto preventivo accettato;
- in data 8.5.2023, CIVILING LAB emetteva prima fattura (fattura n. 25/2023) nei confronti di IPM PROJECT per l'importo di 145.600 euro – importo praticamente identico a quello dell'aggiudicazione a

favore di IPM PROJECT, pari a 146.475 euro – indicando quale oggetto "*Riferim. Commessa n. 19 – Preventivo n. 9/2023. Consulenza per la progettazione definitiva esecutiva, progettazione impiantistica, progettazione strutturale dell'intervento di realizzazione della nuova scuola dell'infanzia del comune di San Genesio e Uniti*";

- seguivano successivi negoziati tra DI BARTOLO e MUSSELLA volti a quantificare precisamente la somma che avrebbe dovuto trattenere IPM PROJECT, alla fine individuata in circa 35.000 euro;
- in data 26.5.2023, a seguito dei nuovi accordi raggiunti tra DI BARTOLO e MUSSELLA circa la quantificazione del compenso per l'interposizione, CIVILING LAB emetteva una nota di credito a favore di IPM PROJECT cui seguiva l'emissione di una seconda fattura (fattura n. 28/2023) dell'importo di 119.600 euro;
- DI BARTOLO esercitava pressioni sulla società ASACERT SRL – società cui era stato affidato l'incarico di validazione del progetto definitivo formalmente sottoscritto da IPM PROJECT – affinché, nonostante le carenze documentali presenti negli elaborati, validasse comunque il progetto, in tempi strettissimi (data di affidamento ad ASACERT: 10.5.2023, comunicato solo in data 24.5.2023; data di validazione del progetto: 30.5.2023);
- in data 30.5.2023, con deliberazione n. 58 della Giunta Comunale, acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte della Responsabile del Servizio, Arch. DONATO Nausica, veniva approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di realizzazione della Scuola dell'Infanzia, provvedimento a seguito del quale, in pari data, la DONATO procedeva all'indizione – con determina n. 24 dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Genesio - di una procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di realizzazione della nuova Scuola dell'Infanzia (procedura in relazione alla quale sarebbe stato aggiudicato con affidamento diretto a Civiling Lab l'incarico di coordinamento della sicurezza, con determina n. 35 del 24.7.2023 dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Genesio, per un importo complessivo di € 57.096,00).

Commesso a San Genesio ed Uniti, dal 4.2.2023 al 30.5.2023.

Parte offesa:
Comune di San Genesio e Uniti in persona del Sindaco pro tempore;

ELLEBORO e CHIRICO

8) del reato previsto e punito dagli **artt. 110** e **314 c.p.** perché, in concorso tra loro:

- CHIRICO Giuseppe Maria, in qualità di Direttore Generale di ASM Pavia;
- ELLEBORO Manuel, in qualità di Presidente di ASM Pavia;

avendo, in ragione del rispettivo ufficio, la disponibilità del denaro della predetta società municipalizzata, compiendo la serie di atti di seguito meglio descritta si appropriavano indebitamente delle somme di denaro di seguito specificamente indicate e di proprietà della suddetta società pubblica.

In data **14 ottobre 2022**, dopo la conclusione della procedura di selezione per la posizione di Direttore Generale (Prot. ASM Pavia – USC/00296/2022 del 22 febbraio 2022), **CHIRICO Giuseppe Maria** sottoscriveva il proprio contratto di lavoro con la municipalizzata (Prot. ASM Pavia – 331/UP/2023 del 13 ottobre 2023) con specifica previsione – in aggiunta rispetto a quanto originariamente previsto dall'originario avviso di selezione (il cui contenuto evidenziava esplicitamente la natura omnicomprensiva della retribuzione, pari a **euro 140.000** lordi, prevista per il vincitore di tale gara pubblica) – dell'assunzione *ad interim* della funzione di Responsabile della "***Area Ambiente** con le correlate funzioni di sviluppo, macro organizzazione, monitoraggio dei processi e quant'altro necessario per il buon andamento dei Settori*".

Tale pattuizione contrattuale veniva concordata in aggiunta rispetto al compito di "*sovrintendere e fornire piena attuazione agli adempimenti previsti dalla normativa di cui al D.Lgs. 152/06 in qualità di titolare ovvero subdelegato della così detta **Delega Ambientale***" (già indicato nell'avviso di selezione).

Il testo di tale contratto (Prot. ASM Pavia 331/UP/2023 – 13 ottobre 2023) di nuovo ribadiva (analogamente a quanto già previsto nell'originario avviso di selezione per la posizione di Direttore Generale) la natura omnicomprensiva della retribuzione (appunto pari a **euro 140.000** lordi) e nessuna obiezione veniva formalizzata da parte del neo Direttore.

In data **18 gennaio 2023**, soltanto tre mesi dopo la predetta sottoscrizione, il Direttore Generale richiedeva al Consiglio di Amministrazione un aumento retributivo proprio legato all'assegnazione delle mansioni aggiuntive al medesimo attribuite *ad interim* (funzione di Responsabile della "***Area Ambiente** con le correlate*

funzioni di sviluppo, macro organizzazione, monitoraggio dei processi e quant'altro necessario per il buon andamento dei Settori").
In data **26 gennaio 2023**, al netto delle predette inequivocabili previsioni sia dell'originario avviso di selezione che del successivo contratto, e nonostante i precedenti titolari (tra gli altri, TORLASCHI Riccardo) dei medesimi incarichi *ad interim* non fossero stati destinatari di alcun analogo incremento stipendiale, il Consiglio di Amministrazione, presieduto da **ELLEBORO Manuel**, deliberava i seguenti sostanziosi aumenti retributivi in favore del Direttore Generale:

- **euro 9.000** lordi per annualità alla luce dell'assunzione da parte di costui della funzione *ad interim* del ruolo di "***Responsabile del comparto Igiene Ambientale***" (dicitura con cui veniva richiamato il ruolo indicato nell'originario contratto come "*Responsabile della **Area Ambiente** con le correlate funzioni di sviluppo, macro organizzazione, monitoraggio dei processi e quant'altro necessario per il buon andamento dei Settori"*);

- **euro 16.000** lordi per annualità alla luce dell'assunzione delle "***Deleghe Ambientali** connesse con la funzione ad interim ricoperta*".

In occasione dell'erogazione degli emolumenti dovuti con riferimento al mese di **marzo 2023**, il Direttore Generale **CHIRICO Giuseppe Maria** percepiva dunque (indebitamente) la frazione mensile del predetto aumento stipendiale, oltre a tutti gli arretrati relativi alle mensilità pregresse, per una maggiorazione complessiva erogata con riferimento a quel cedolino pari ad **euro 11.618,54**.
ELLEBORO Manuel, evidentemente consapevole dell'illiceità di tale erogazione, dava personalmente corso alla ricerca delle soluzioni utili a giustificare giuridicamente il predetto aumento stipendiale.
BACALONI Elisa, attraverso la redazione di una falsa versione del verbale del Consiglio di Amministrazione – condotta volta ad evitare l'emersione della natura illecita dell'operazione – forniva un contributo operativo essenziale, pur successivo ai fatti (fatti di cui al capo di **imputazione 9**).
Commesso a Pavia, in data 27 marzo 2023 (*giorno di accredito dello stipendio relativo a tale mensilità*).

Parte Offesa:
ASM Pavia S.P.A., con sede legale sita a Pavia, in via Donegani n. 7, in persona del l.r. *pro tempore*, difesa di fiducia dall'Avv. Carlo Enrico PALIERO del Foro di Milano;
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carlo Enrico PALIERO del Foro di Milano;

BACALONI

9) del reato previsto e punito dagli **artt. 479 e 61 co. 1 n. 2 c.p.** perché, nella sua qualità di Responsabile della Segreteria Amministrativa della Società Municipalizzata ASM Pavia e nell'esercizio di tali pubbliche funzioni, ricevuta la richiesta dal Comune di Pavia (che aveva chiesto chiarimenti con riferimento al fatto che fossero state assegnate al Direttore Generale **CHIRICO Giuseppe Maria** la funzione ad interim di "*Responsabile del comparto Igiene Ambientale*" e l'assunzione delle "*Deleghe Ambientali connesse con la funzione ad interim ricoperta*", nonché i correlativi aumenti stipendiali) di trasmettere copia del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del suddetto ente pubblico tenutasi in data **26 gennaio 2023** ed in occasione della quale era stato deliberato la cospicua maggiorazione retributiva in favore del Direttore Generale descritta al capo di **imputazione 8**), consapevolmente inviava una versione del verbale appositamente predisposta e per nulla conforme a quanto realmente verificatosi durante la riunione, così falsamente attestando fatti differenti da quelli accaduti.
In particolare, BACALONI Elisa redigeva un nuovo verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del giorno 26 gennaio 2023 allo scopo di sostituire una precedente versione già trasmessa non solo al Responsabile delle Risorse Umane ASM Pavia (così da consentire – nel frattempo – la pronta erogazione del nuovo compenso) ma persino anche allo stesso Comune di Pavia.
La nuova versione del verbale, così appositamente predisposta e subito acclusa al libro bollato, invece che attestare che il suddetto incremento stipendiale fosse stato emesso a fronte della mera attribuzione dei nuovi incarichi (così come effettivamente accaduto e così come già attestato dalla predetta prima versione dell'atto), falsamente attestava che i nuovi emolumenti erano stati approvati con riserva di svolgere un successivo "*scrupoloso accertamento*".
Con l'aggravante della commissione del fatto al fine di conseguire o assicurare per sé o per altri il prodotto

o il profitto del reato di cui al capo di **imputazione 8)**.
Commesso a Pavia, in data 24 marzo 2023.

SCOPPETTA Antonio

10) del reato di cui all'**art. 326 c.p.** perché consapevole per ragioni di ufficio – quale Ufficiale della Aliquota C.C. della Procura presso il Tribunale di Pavia – delle perquisizioni che sarebbero state effettuate presso diverse cantine locali nell'ambito del proc. 2737 del 2023 mod. 21, violando il segreto investigativo, ne informava uno dei soggetti destinatari del provvedimento di perquisizione locale, Claudio BATTAINI, titolare delle aziende vinicole Tenuta Isimbarda Società Agricola S.r.l. e Az. Agr. Sabaghina di Battaini & C.
In Pavia tra l'11 ed il 23 maggio 2023.

SCOPPETTA e PAPPALARDO

11) del reato di cui dagli **artt. 110 e 326 c.p.** perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di:
- PAPPALARDO, Comandante del Nucleo Informativo C.C., Compagnia di Pavia;
- SCOPPETTA, Maresciallo in servizio presso la Aliquota C.C. della Procura;

SCOPPETTA Antonio istigava PAPPALARDO Maurizio a rivelargli i motivi della convocazione da parte della Stazione C.C. CASTEGGIO del suo amico BATTAINI Claudio (definito dal primo, nelle comunicazioni telematiche acquisite, "*un fratello*") e PAPPALARDO Maurizio, dopo aver verificato, gli comunicava che doveva essere sentito come persona informata dei fatti nell'ambito del procedimento n. 6279 del 2018 della Procura di Pavia per "*Terre d'Oltrepò*", pendente in fase di indagini, inviando altresì copia di atti (querela e delega di indagini) ancora ricoperti da segreto investigativo.
In Pavia, il 30 ottobre 2018.

12) *capo stralciato al p.p. **7681/2024;***

SCOPPETTA Antonio, TOGNOLI Mara

13) del reato previsto e punito dagli **artt. 110 e 326 c.p.** perché, in concorso tra loro, **TOGNOLI Mara** nella sua qualità di pubblico ufficiale (Funzionario dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Lombardia – Dipartimento di Pavia), violando i doveri inerenti alle sue funzioni o al suo servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivelava a **SCOPPETTA Antonio** (Maresciallo dei Carabinieri in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia), **su espressa richiesta** di quest'ultimo, notizie di ufficio destinate a rimanere segrete.

In particolare:

- in data **20 settembre 2023**, SCOPPETTA Antonio, con lessico criptico (alla domanda "*puoi dirmelo per telefono*" rispondeva infatti "*no, no, ti devo parlare un minuto*"), convocava TOGNOLI Mara presso gli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia (r.i.t. 401/23 – progr. **V.8091.1**);
- in data **25 settembre 2023**, evidentemente in risposta alle sollecitazioni ricevute, di nuovo interloquendo (r.i.t. 401/23 – progressivo **V.8164.1**) con SCOPPETTA Antonio, TOGNOLI Mara riferiva a quest'ultimo dell'imminente esecuzione di un controllo amministrativo ("*volevo avvisarti che **ho saputo che oggi o domani escono a controllare**, quindi deve essere tutto perfettamente a posto eh, volevo avvisare che usciranno per verificare l'area esterna, non ho potuto fare troppe domande per non fare capire*") a carico di un conoscente ("***tu lo conosci e sai che non è un delinquente***") del primo;
- contestualmente, TOGNOLI Mara, pur preoccupandosi di quanto in corso di esecuzione ("***però oh, mi raccomando, se lo avvisi, stai sul vago!***"), garantiva la predisposizione di un documento (utile al destinatario del controllo) da trasmettere all'ente accertatore (infatti, all'esortazione di SCOPPETTA Antonio "*fammi sapere quando mi hai scritto quelle due righe*", TOGNOLI Mara rispondeva "*sì, sì, te*

le scrivo, ciao!");

- tra il **25 settembre 2023** e il **29 settembre 2023**, come emergente dal dialogo conclusivo intercorso tra i due interlocutori (r.i.t. 401/23 – progressivo **V.8164.1**), SCOPPETTA Antonio riferiva dell'imminente attività al suo conoscente, circostanza confermata dal fatto che egli avesse persino consegnato a quest'ultimo il documento predisposto da TOGNOLI Mara (TOGNOLI: "*ma poi ha usato quel documento che gli avevamo abbozzato noi oppure non è stato necessario?*" – SCOPPETTA: "***no, io gliel'ho dato, magari dopo lo consegnerà***").

Commesso a Pavia, con più azioni commesse tra il 20 e il 25 settembre 2023.

Evidenziate le seguenti parti offese:

1) **ASM Pavia S.P.A.** (capi 1 e 8), con sede legale sita a Pavia, in via Donegani n. 7, in persona del l.r. *pro tempore*,
difesa di fiducia dall'Avv. Carlo Enrico PALIERO del Foro di Milano;
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carlo Enrico PALIERO del Foro di Milano.

2) **Comune di San Genesio e Uniti** (capi 4, 5, 6, 7), in persona del Sindaco *p.t.*, con sede in San Genesio e Uniti, v. Riviera n. 23.

*** *** ***

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

- annotazioni di P.G. con relativi allegati e seguiti;
- SIT delle persone informate sui fatti;
- tabulati telefonici;
- intercettazioni telefoniche come da elenco già allegato all'avviso ex art. 415 *bis* c.p.p.;
- interrogatori degli imputati;
- consulenze tecniche;
- perizia disposta in incidente probatorio;
- ogni altro atto contenuto nel fascicolo delle indagini preliminari;

RILEVATO

che l'avviso di conclusioni delle indagini ex art. 415 *bis* c.p.p. è stato regolarmente notificato.

CHIEDE

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati e per i reati sopraindicati.

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Pavia, 25 marzo 2025

IL PUBBLICO MINISTERO
Dott. Alberto PALERMO – Sost.

IL PUBBLICO MINISTERO
Dott.ssa Chiara GIUSTA – Sost.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Fabio NAPOLEONE

LA PRESENTE RICHIESTA ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE IN DATA 20.3.2025